

AGGIORNA n 85 del 14/07/2020

DIREZIONE

LIVIA MORONE
Dottoressa Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile

FABRIZIO D'AGOSTINI
Avvocato Cassazionista

AREA CONSULENZA COMMERCIALISTICA

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**

Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**

Dott. **ANTONIO GAMMA**

Dott. **ALBERTO GASPARINI**

Dott. **MARCO ZANIN**

Dott. **GIANPAOLO SANDRETTA**

SABRINA LEONE
Analista Contabile

Rag. **ROBERTA PALMIERI**

Rag. **EUGENIA RUSSO**

ALESSANDRO ZAVATTARO

AREA CONSULENZA DEL LAVORO

FERDINANDO CALABRESE
Consulente Del Lavoro

Dott. **IVANO POCI**

Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

AREA CONSULENZA LEGALE

PIETRO FLORIS
Avvocato Of counsel

RAFFAELE GAMMAROTA
Avvocato Of counsel

GABRILLE BAROUCH
Dottoressa in Giurisprudenza

COORDINAMENTO INTERNO

Rag. **ALESSANDRA PORRO**

NADIA ANGELILLO

COMUNICAZIONE E RISORSE UMANE

CINDY CORRADI

AMMINISTRAZIONE

IVANA PICCIAU
Analista Contabile

Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**

Rag. **EMANUELA JAYME**

CINDY CORRADI

Partnership con: **DMZ SRL**
SERVIZI INTERDISCIPLINARI

DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE CHIARIMENTI per i DATORI di LAVORO

Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), o mezzo personale di protezione, si intende "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo"

Come prima cosa occorre sottolineare che i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati, o sufficientemente ridotti, da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Il datore di lavoro deve, in sostanza, valutare i rischi: se non li può eliminare, li deve ridurre al minimo attraverso misure di prevenzione e misure di protezione collettiva.

Se, alla fine di questo percorso, esiste ancora un rischio residuo, procede all'individuazione e all'acquisto dei DPI necessari.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro deve:

- a) effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi;
- c) valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante del DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione

In caso di emergenza e di carenza di DPI, per tutta la durata dell'emergenza da COVID-19 che per il momento è fissata fino al 31 luglio 2020, in situazioni nei quali i DPI conformi alle norme Europee, cioè quelli marcati CE, potrebbero non essere disponibili sul mercato, è possibile utilizzare DPI disponibili su altri mercati ed aventi caratteristiche sostanziali identiche, certificati in base alle norme ad es. nordamericane o cinesi o coreane (di marcatura, ad esempio **KN95** e **N95**, che sono l'equivalente della marcatura CE rispettivamente in Cina e negli Stati Uniti, o altre poi validate dal **DVR**, Documento Valutazione Rischi).

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti